COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 90 del 26.04.2016

COPIA

Oggetto: **Modifica al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - proposta per il Consiglio Comunale.**

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di aprile, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	A
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
RUGGIU NICOLA	ASSESSORE	P
MARONGIU CLAUDIA	ASSESSORE	P
PISU ANDREA	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamata la propria deliberazione numero 25 del 29/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) e la successiva delibera n. 28 del 30/07/2015 che apporta modifiche e integrazioni allo stesso regolamento;

Dato atto che:
- la legge di stabilità 2016 del 28/12/2015, n. 208, interviene nella disciplina relativa all'IMU e alla TASI;
- le citate modifiche, ancorché non riconoscano alcuna discrezionalità al Comune circa la loro applicazione, rendono necessario l'adeguamento del vigente regolamento comunale in materia di IUC con particolare riferimento:
  - in materia di TASI, al presupposto impositivo;
  - in materia di IMU, all'eliminata possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);

Dato atto che l'art. 35, comma 3, del suddetto regolamento dispone che la riscossione della TARI avvenga l'ultimo giorno dei mesi di luglio, settembre, novembre e gennaio;
Ritenuto opportuno modificare le suddette scadenze rendendole più compatibili e funzionali all'attività dell'ufficio, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, fissandole nei mesi di ottobre, dicembre, febbraio e aprile;

Dato atto che l'abrogazione ad opera della legge di stabilità 2016, della possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) e la contestuale introduzione, non riconoscendo alcuna discrezionalità al Comune circa la loro applicazione, di esenzioni e agevolazioni IMU e TASI comportano per l'Ente gli effetti finanziari già espressi nelle previsioni di bilancio relative ai singoli tributi;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 09 in data 12/04/2016 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge n. 213/2012;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1°

gennaio dell’anno di riferimento;
Visti:

- il D.M del Ministero dell'interno in data in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016;
- il D.M. Del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;*

Viste:

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 il parere di regolarità tecnica, da parte del Responsabile dei tributi Tari e del Responsabile dei tributi IMU e TASI, e del parere contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di proporre al Consiglio Comunale:

Di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC),

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 25 del 29/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 28 del 30/07/2015, nel seguente modo:

1. **abrogazione** dell'articolo 7 – *Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti;*

2. **il comma 1 dell'articolo 36** *"Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli"* **viene sostituito con** *"Il presupposto impositivo del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";*

3. ***al comma 3 dell'articolo 35 i mesi di*** *"luglio, settembre, novembre, gennaio"* ***vengono sostituiti rispettivamente con i mesi di*** *"ottobre, dicembre, febbraio, aprile";*

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente delibera e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (l. n. 214/2011);

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 26/04/2016

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 26/04/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO	IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO MASSIMILIANO BULLITA	F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2016 per: ☐ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **29/04/2016** al **14/05/2016** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000); ☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);	La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 29/04/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 14/05/2016 IL SEGRETARIO GENERALE F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 29.04.2016